

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE DI

UROLOGIA

tra

L'Azienda **Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis**, di seguito denominata
ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale e partita IVA
03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana
Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) **G.
Brotzu**, di seguito denominata Arnas con sede legale in Cagliari P.le
Ricchi, n. 1 codice fiscale / partita IVA n. 02315520920 nella persona del
Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale
Rappresentante

Premesso che

- la ASL 7 Sulcis, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di
coperture dei posti vacanti, per assicurare i livelli essenziali di assistenza
necessita di ricorrere all'attività consulenza di dirigenti medici specialisti
dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai
sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl
dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del
08.06.2000);

- che è emersa la necessità di disporre con urgenza delle competenze di un
Dirigente medico specialista in Urologia a supporto della sala operatoria a
seguito del della Struttura di Urologia del Sirai;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.....

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici di Urologia della ARNAS "G. Brotzu" Cagliari che verranno identificati dal Direttore della struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per per un impegno orario di 12 ore al mese;.....

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.....

Il personale interessato dovrà, altresì, attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.....

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni l'Asl Sulcis corrisponderà all'ARNAS € 60,00/ora oltre IRAP per ogni ora di attività resa, oltre le spese di viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa. Il compenso mensile lordo risultante dal numero degli accessi effettuato verrà corrisposto all' ARNAS per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente

dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore della U.O. di Urologia della ASL 7.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 7 Sulcis.-----

La ASL 7 Sulcis si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.-----

Art. 4 – Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidi Ospedalieri della ASL 7 Sulcis.-----

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione con termine finale al 31/12/2023. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. -----

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso. -----

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti
avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro
competente sarà quello di Cagliari.-----

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato
solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente
convenzione saranno per intero a carico della ASL 7 senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012
convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma
delle clausole in esso contenute.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Sulcis Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 8 Cagliari Dott.ssa Agnese Foddis